Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2016/0132(COD)

19.3.2021

EMENDAMENTI
1 - 37

Progetto di mandato aggiornato
Jorge Buxadé Villalba
(PE597.620v02-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818

Proposta modificata di regolamento
(COM(2020)0614 – C9-0179/2016 – 2016/0132(COD))

Emendamento 1
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettere d), e) e g), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a),	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettere d), e) e g), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 87, paragrafo 2, ***lettere a) e*** c), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

Or. en

Motivazione

Base giuridica relativa agli elementi connessi alla raccolta, all'archiviazione, al trattamento, all'analisi e allo scambio delle pertinenti informazioni a scopo di contrasto (accordo provvisorio - parte gialla).

Emendamento 2
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 2 – considerando 5 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter bis) Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], è altresì necessario che il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea possa accedere all'Eurodac per cercare dati attraverso la propria interfaccia tecnica, che dovrebbe essere sviluppata e gestita da eu-LISA in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. L'esperienza operativa acquisita in passato con l'impiego di personale dell'Agenzia

europea della guardia di frontiera e costiera dimostra le difficoltà che i membri delle squadre hanno incontrato, da un punto di vista giuridico, tecnico e pratico, nell'utilizzo di sistemi o interfacce informatici nazionali per accedere all'Eurodac. Al fine di massimizzare il suo sostegno operativo e la sua capacità, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe poter fare affidamento sulle proprie capacità che includono anche sistemi informatici adeguatamente funzionanti.

1 bis ***Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).***

Or. en

Emendamento 3
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 2 – considerando 5 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5 quater) Analogamente, ai fini della ***gestione della migrazione irregolare***, è necessario consentire a eu-LISA di produrre statistiche intersistemiche utilizzando dati provenienti dall'Eurodac, dal sistema di informazione visti, dall'ETIAS ***e*** dal sistema di ingressi/uscite. Al fine di precisare il contenuto di tali statistiche intersistemiche, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del	(5 quater) Analogamente, ai fini della ***prestazione di assistenza agli Stati membri nel controllo dell'immigrazione illegale***, è necessario consentire a eu-LISA di produrre statistiche intersistemiche utilizzando dati provenienti ***dalle pertinenti banche dati dell'Unione, in particolare*** dall'Eurodac, dal sistema di informazione visti, dall'ETIAS***,*** dal sistema di ingressi/uscite ***e dal sistema d'informazione Schengen***. Al fine di precisare il contenuto di tali statistiche intersistemiche, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di

Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.";	esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.";

Or. en

Emendamento 4
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 3 – considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(6) A tali fini, è necessario istituire un sistema denominato 'Eurodac', comprendente un sistema centrale e l'archivio comune di dati di identità istituito dal regolamento (UE) 2019/818, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli stessi [il sistema centrale e l'archivio comune di dati di identità] e gli Stati membri ("infrastruttura di comunicazione");"	"(6) A tali fini, è necessario istituire un sistema denominato 'Eurodac', comprendente un sistema centrale e l'archivio comune di dati di identità istituito dal regolamento (UE) 2019/818, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici ***e alfanumerici*** e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli stessi [il sistema centrale e l'archivio comune di dati di identità] e gli Stati membri ("infrastruttura di comunicazione");"

Or. en

Emendamento 5
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 5 – considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(14) Inoltre, affinché l'Eurodac possa contribuire efficacemente al controllo ***della***	"(14) Inoltre, affinché l'Eurodac possa contribuire efficacemente al controllo

migrazione irregolare e all'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'***UE***, è necessario consentire al sistema di conteggiare i richiedenti in aggiunta alle domande, collegando in un'unica sequenza tutte le serie di dati, indipendentemente dalla loro categoria, corrispondenti a un'unica persona.";	***dell'immigrazione illegale verso l'Unione*** e all'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'***Unione***, è necessario consentire al sistema di conteggiare i richiedenti in aggiunta alle domande, collegando in un'unica sequenza tutte le serie di dati, indipendentemente dalla loro categoria, corrispondenti a un'unica persona.";

Or. en

Emendamento 6
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) facilitare il controllo dell'immigrazione ***irregolare*** verso l'Unione e l'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare;	(c) facilitare il controllo dell'immigrazione ***illegale*** verso l'Unione e l'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare;

Or. en

Emendamento 7
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio	(d) stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati conservati nel sistema centrale ***e nell'archivio comune di dati di identità (CIR)***, presentate dalle

europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi;	autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi;

Or. en

Emendamento 8
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatto salvo il trattamento dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi del proprio diritto nazionale, i dati biometrici e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dal presente regolamento***, dal regolamento*** (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] ***e dal regolamento*** (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] .";	2. Fatto salvo il trattamento dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi del proprio diritto nazionale, i dati biometrici e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dal presente regolamento ***e dai regolamenti*** (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]**,** (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento]***, (UE) 2019/818, (UE) XXX/XXX [regolamento VIS] e (UE) 2018/1240***.";

Or. en

Emendamento 9
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 10 (-a) (nuovo) – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) "cittadino di un paese terzo o apolide reinsediato": un cittadino di un paese terzo o un apolide il quale, in seguito a una procedura di

	reinsediamento in conformità del diritto nazionale o del [regolamento (UE) XXX/XXX] [regolamento sul reinsediamento], giunge nel territorio dello Stato membro di reinsediamento;

Or. en

Emendamento 10
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 11 – articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Tutte le serie di dati registrate nell'Eurodac corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide sono collegate in una sequenza. Se ***è avviata un'interrogazione con le impronte digitali nella serie di dati di un cittadino di paese terzo o apolide*** e si ottiene un riscontro positivo con almeno un'altra serie di impronte digitali in un'altra serie di dati corrispondente allo stesso cittadino di paese terzo o apolide, l'Eurodac collega automaticamente tali serie di dati in base al confronto ***delle impronte digitali***. ***Se necessario, il*** confronto ***delle impronte digitali*** è controllato e ***confermato*** da un esperto ***in dattiloscopia*** conformemente all'articolo 26. Quando conferma il riscontro positivo, lo Stato membro ricevente invia a eu-LISA una notifica che confermerà il collegamento.	6. Tutte le serie di dati registrate nell'Eurodac corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide sono collegate in una sequenza. Se ***viene effettuato un confronto automatico in conformità degli articoli 15 e 16*** e si ottiene un riscontro positivo con almeno un'altra serie di ***dati relativi alle*** impronte digitali ***e all'immagine del volto*** in un'altra serie di dati corrispondente allo stesso cittadino di paese terzo o apolide, l'Eurodac collega automaticamente tali serie di dati in base al confronto. ***Il risultato del*** confronto è controllato e ***verificato*** da un esperto conformemente all'articolo 26***, paragrafi 4 e 5***. Quando conferma il riscontro positivo, lo Stato membro ricevente invia a eu-LISA una notifica che confermerà il collegamento.

Or. en

Emendamento 11
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 12 – articolo 8 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 quater bis
	Accesso all'Eurodac da parte del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea
	Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al regolamento (UE) 2019/1896, in particolare dei compiti per i quali sono necessari poteri esecutivi di cui all'articolo 55, paragrafo 7, lettere a) e g), del medesimo regolamento e la prestazione di sostegno operativo per l'attuazione del [regolamento (UE) XXX/XXX] [regolamento sugli accertamenti], i membri delle squadre di cui all'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/1896 hanno accesso all'Eurodac.
	I membri delle squadre hanno accesso all'Eurodac e possono consultarlo attraverso la propria interfaccia tecnica che è sviluppata e gestita da eu-LISA in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Tale interfaccia tecnica include un meccanismo di autocontrollo e un meccanismo di registrazione per garantire la legittimità del trattamento dei dati e il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2018/1725.

Or. en

Motivazione

Questo nuovo articolo precisa le modalità con cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) può avere accesso all'Eurodac, che è accessibile unicamente ai membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea (corpo permanente) ai fini dello svolgimento dei compiti ad esse assegnati dal legislatore dell'UE. Il nuovo articolo si basa sull'approccio adottato dal legislatore dell'UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea al SIS (cfr. articolo 36 del regolamento (UE) 2018/1861) e al VIS (cfr. testo di compromesso sul nuovo regolamento VIS, articolo 45 quinquies e articolo 45 sexies), che impone a Frontex di predisporre un'infrastruttura, un'interfaccia o un punto di accesso propri al sistema d'informazione

dell'UE.

Emendamento 12
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni mese eu-LISA elabora una statistica sull'attività del sistema centrale da cui risultano in particolare:	1. Ogni mese eu-LISA elabora una statistica sull'attività del sistema centrale ***e del CIR*** da cui risultano in particolare:

Or. en

Emendamento 13
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il numero di richiedenti la cui domanda è stata respinta risultante dal processo di collegamento di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e a norma dell'articolo 12, lettera ***za)***;	b) il numero di richiedenti la cui domanda è stata respinta risultante dal processo di collegamento di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e a norma dell'articolo 12, lettera ***x)***;

Or. en

Emendamento 14
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di sostenere l'obiettivo di cui all'articolo 1, lettera c), eu-LISA elabora statistiche intersistemiche mensili.	3. Al fine di sostenere l'obiettivo di cui all'articolo 1, lettera c), eu-LISA elabora statistiche intersistemiche mensili.

Tali statistiche non consentono l'identificazione delle persone fisiche e utilizzeranno i dati dell'Eurodac, del sistema d'informazione visti, dell'ETIAS ***e*** del sistema di ingressi/uscite.	Tali statistiche non consentono l'identificazione delle persone fisiche e utilizzeranno i dati dell'Eurodac, del sistema d'informazione visti, dell'ETIAS***,*** del sistema di ingressi/uscite ***e del sistema d'informazione Schengen***.

Or. en

Motivazione

L'analisi intersistemica sarà una funzionalità cruciale dell'archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) previsto dai regolamenti sull'interoperabilità. L'analisi intersistemica sarà completa solamente se si tiene conto delle pertinenti statistiche del SIS, in particolare delle segnalazioni SIS effettuate sulla base delle decisioni di rimpatrio. Ciò dovrebbe garantire un'analisi più accurata ai fini di decisioni operative e di intervento maggiormente basate su elementi concreti.

Emendamento 15
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali statistiche sono messe a disposizione della Commissione, dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e ***degli Stati membri***. La Commissione precisa, mediante atti di esecuzione, il contenuto delle statistiche intersistemiche mensili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2.	Tali statistiche sono messe a disposizione della Commissione, ***degli Stati membri e delle pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare*** dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e ***di Europol***. La Commissione precisa, mediante atti di esecuzione, il contenuto delle statistiche intersistemiche mensili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Le statistiche intersistemiche dovrebbero essere messe a disposizione delle pertinenti agenzie che operano nel settore della giustizia e degli affari interni, tra cui Europol. In particolare, tali statistiche potrebbero fornire a Europol informazioni utili e contribuire a combattere e a smantellare le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani.

Emendamento 16
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'applicazione del presente regolamento e delle statistiche di cui al paragrafo 1 e, su richiesta, le mette a disposizione di uno Stato membro e dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].	4. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'applicazione del presente regolamento e delle statistiche di cui al paragrafo 1 e, su richiesta, le mette a disposizione di uno Stato membro ***e delle pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare*** dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo]***, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di Europol***.

Or. en

Emendamento 17
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. 5.eu-LISA conserva i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, che non consentono l'identificazione delle persone fisiche, a fini di ricerca e analisi***, consentendo in tal modo alle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo di ottenere relazioni e statistiche personalizzabili nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/818***.	5. 5.eu-LISA conserva i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, che non consentono l'identificazione delle persone fisiche, a fini di ricerca e analisi.

Or. en

Motivazione

Tale disposizione figura già all'articolo 9, paragrafo 6.

Emendamento 18
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'accesso all'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 2019/818 è concesso a eu-LISA, alla Commissione***,*** ***all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo]*** e alle autorità designate da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2. L'accesso può essere concesso anche agli utenti autorizzati ***di altre*** agenzie del settore "Giustizia e affari interni", se tale accesso è pertinente per l'esecuzione dei loro compiti.***";***	6. L'accesso all'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 2019/818 è concesso a eu-LISA, alla Commissione e alle autorità designate da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2. L'accesso può essere concesso anche agli utenti autorizzati ***delle pertinenti*** agenzie del settore "Giustizia e affari interni", ***in particolare dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di Europol,*** se tale accesso è pertinente per l'esecuzione dei loro compiti.

Or. en

Emendamento 19
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 14 – articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro procede al rilevamento dei dati biometrici di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a sei anni***, durante gli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] o, se non è stato possibile***	1. Ciascuno Stato membro procede al rilevamento dei dati biometrici di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a sei anni***:***

rilevare i dati biometrici durante gli accertamenti o se il richiedente non vi è stato sottoposto, al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] ***e*** non appena possibile ***e*** in ogni caso entro 72 ore dal rilevamento dei dati biometrici ***e trasmette*** tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, ***lettere da c) a p)***, del presente regolamento al sistema centrale e, se del caso, al CIR in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.

a) al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***; oppure***

b) al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, se la domanda è presentata a un valico di frontiera o in una zona di transito da una persona che non soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.

Ciascuno Stato membro trasmette, non appena possibile ***ma*** in ogni caso entro 72 ore dal rilevamento dei dati biometrici ***del richiedente protezione internazionale,*** tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, ***paragrafo 1***, del presente regolamento al sistema centrale e, se del caso, al CIR in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 20
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 14 – articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora si applichi l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sugli accertamenti] e la persona presenti domanda di protezione internazionale durante gli accertamenti, per ciascun richiedente protezione internazionale di età non inferiore a sei anni ciascuno Stato membro utilizza i dati biometrici rilevati durante gli accertamenti e li trasmette, insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a p), del presente regolamento, al sistema centrale e, se del caso, al CIR, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, entro 72 ore dalla registrazione della domanda di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 21
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 14 – articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].	3. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici ***e alfanumerici*** possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].

Or. en

Motivazione

Questa proposta include un'aggiunta importante, che riguarda la trasmissione all'Eurodac di pertinenti dati alfanumerici dei richiedenti asilo o dei migranti illegali. In futuro, questo emendamento presterebbe un migliore sostegno allo Stato membro di accoglienza trasmettendo, per conto dell'autorità competente, non solo i dati biometrici ma anche i dati alfanumerici che dovrebbero essere raccolti nell'ambito dello stesso processo di controllo dei cittadini di paesi terzi.

Emendamento 22
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 14 – articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Se un cittadino di paese terzo o un apolide che è stato trovato in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro presenta una domanda di protezione internazionale al momento del fermo o in seguito allo stesso, lo Stato membro non è dispensato dall'obbligo di rilevare e registrare i dati biometrici di tale cittadino di paese terzo o apolide in conformità dell'articolo 14.

Or. en

Emendamento 23
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 14 – articolo 10 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Se un cittadino di paese terzo o un apolide che è stato fermato in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna presenta una domanda di protezione internazionale al momento del fermo o in seguito allo stesso, lo Stato membro che effettua il fermo non è

	dispensato dall'obbligo di rilevare e registrare i dati biometrici di tale cittadino di paese terzo o apolide in conformità dell'articolo 14.

Or. en

Emendamento 24
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 14 – articolo 10 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater. Nei casi di cui ai paragrafi 4 bis e 4 ter del presente articolo, gli Stati membri riutilizzano i dati biometrici rilevati in conformità degli articoli 13 e 14 ai fini della trasmissione al sistema centrale e al CIR in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 25
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 16 – articolo 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR, sono registrati unicamente i seguenti dati:	Nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR, ***in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2,*** sono registrati unicamente i seguenti dati:

Or. en

Emendamento 26
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 16 – articolo 12 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
o) data della trasmissione dei dati al sistema centrale e, se del caso, al CIR;	o) data della trasmissione dei dati al sistema centrale e, se del caso, al CIR***, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2***;

Or. en

Emendamento 27
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 16 bis (nuovo) – articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 bis
	Rilevamento e trasmissione dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto
	1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita e dell'immagine del volto di tutti i cittadini di paesi terzi o apolidi reinsediati, di età non inferiore a sei anni, al momento dell'arrivo nel territorio dello Stato membro, e trasmette al più presto al sistema centrale le impronte e l'immagine del volto, unitamente agli altri dati di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) .../... .
	L'inosservanza del requisito di rilevare tempestivamente le impronte digitali di tutte le dita e l'immagine del volto all'atto della registrazione non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di rilevare e trasmettere le impronte digitali e l'immagine del volto al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato in conformità dell'articolo 26, lo Stato

membro di reinsediamento provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

2. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali, l'immagine del volto o entrambe di un cittadino di paese terzo o apolide reinsediato a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano tali impronte digitali, l'immagine del volto o entrambe quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Or. en

Motivazione

Viene ripristinata la posizione del Parlamento in relazione a questa categoria di persone da registrare nell'Eurodac. Ulteriori spiegazioni sono fornite nella motivazione del relatore.

Emendamento 28
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 16 ter (nuovo) – articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 ter
	Registrazione dei dati
	Nel sistema centrale sono registrati unicamente i seguenti dati:
	a) dati relativi alle impronte digitali;
	b) immagine del volto;
	c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;
	d) cittadinanza o cittadinanze;
	e) luogo e data di nascita;

f) Stato membro di reinsediamento, luogo e data della registrazione;

g) sesso;

h) laddove disponibili, tipo e numero del documento di identità o di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio e periodo di validità;

i) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

j) data di rilevamento delle impronte digitali e/o dell'immagine del volto;

k) data della trasmissione dei dati al sistema centrale;

l) identificativo utente dell'operatore.

Or. en

Emendamento 29
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro interessato trasmette quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dopo la data del fermo al sistema centrale e, se del caso, al CIR, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 non respinti:	2. Lo Stato membro interessato trasmette quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dopo la data del fermo al sistema centrale e, se del caso, al CIR, ***in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2,*** i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 non respinti:

Or. en

Emendamento 30
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].	7. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici ***e alfanumerici*** possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].

Or. en

Motivazione

Questa proposta include un'aggiunta importante, che riguarda la trasmissione all'Eurodac di pertinenti dati alfanumerici dei richiedenti asilo o dei migranti illegali. In futuro, questo emendamento presterebbe un migliore sostegno allo Stato membro di accoglienza trasmettendo, per conto dell'autorità competente, non solo i dati biometrici ma anche i dati alfanumerici che dovrebbero essere raccolti nell'ambito dello stesso processo di controllo dei cittadini di paesi terzi.

Emendamento 31
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 18 – articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale e, se del caso, al CIR, quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il cittadino di paese terzo o l'apolide sia stato trovato in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:	2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale e, se del caso, ***in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2,*** al CIR, quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il cittadino di paese terzo o l'apolide sia stato trovato in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:

Or. en

Emendamento 32
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 19 – Capo IV bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) il seguente capo è inserito dopo l'articolo 14:	***soppresso***
"CAPO IV bis	*(La modifica si applica all'intero testo. La sua approvazione implica corrispondenti modifiche in tutto il testo).*
Cittadini di paesi terzi o apolidi sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso	
"Articolo 14 bis	
Rilevamento e trasmissione di dati biometrici	
1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici di ogni cittadino di paese terzo o apolide di età non inferiore a sei anni sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].	
2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale e, se del caso, al CIR quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dalla data dello sbarco, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:	
a) dati relativi alle impronte digitali;	
b) immagine del volto;	
c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;	
d) cittadinanza o cittadinanze;	
e) data di nascita;	

f) luogo di nascita;

g) Stato membro d'origine, luogo e data dello sbarco;

h) sesso;

i) ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio;

j) se disponibile, una copia scannerizzata a colori di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;

k) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

l) data di rilevamento dei dati biometrici;

m) data della trasmissione dei dati al sistema centrale e, se del caso, al CIR;

n) identificativo utente dell'operatore;

o) nei casi di cui al paragrafo 6, la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato.

p) Stato membro di ricollocazione in conformità dell'articolo 14 ter, paragrafo 1;

q) se del caso, il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione,

r) il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].

4. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal

rilevare e trasmettere i dati biometrici al CIR. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone sbarcate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare i dati biometrici della persona sbarcata a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia detti dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 2, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

6. Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità del paragrafo 1 ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità del paragrafo 2 relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.

7. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al

regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].

8. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.

9. Una serie di dati a norma del paragrafo 1 si considera creata ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 quando sono registrati tutti i dati di cui alle lettere da a) a f) e h).";

Or. en

Motivazione

L'inserimento di questo capo creerebbe una nuova categoria che manca di motivazione sostanziale e determinerebbe in definitiva un fattore di attrazione. Le persone che sono sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso dovrebbero essere registrate come persone che attraversano la frontiera illegalmente, come avviene attualmente.

Emendamento 33
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 21 (-a) (nuovo) – articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per le finalità indicate nell'articolo 12 bis, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide reinsediato è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

Or. en

Emendamento 34
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 21 (b) – articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(4). Decorsi i periodi di conservazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis del presente articolo, i dati dell'interessato sono cancellati dal sistema centrale e, se del caso, dal CIR.";	"(4). Decorsi i periodi di conservazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis del presente articolo, i dati dell'interessato sono cancellati ***automaticamente*** dal sistema centrale e, se del caso, dal CIR.";

Or. en

Emendamento 35
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 22 – articolo 19 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Contrassegno ***e blocco*** dei dati	Contrassegno dei dati

Or. en

Emendamento 36
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 22 – articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a una persona i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR, conformemente all'articolo 12 contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema	1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a una persona i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR***, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2,*** conformemente all'articolo 12 contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della

centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1***, o all'articolo 14 bis, paragrafo 1***. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.	comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, ***o*** all'articolo 14, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 37
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolato – punto 22 – articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati dei beneficiari di protezione internazionale conservati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR, e contrassegnati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), fino alla cancellazione automatica di tali dati dal sistema centrale e, se del caso, dal CIR in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4.	2. I dati dei beneficiari di protezione internazionale conservati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR, ***in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2,*** e contrassegnati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), fino alla cancellazione automatica di tali dati dal sistema centrale e, se del caso, dal CIR in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4.

Or. en